



COMUNE DI PAVONE CANAVESE

Provincia di Torino - Regione Piemonte – Italia – Unione Europea

RELAZIONE TECNICA

A CORREDO DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La normativa in materia di società partecipate dagli enti locali ha subito negli ultimi anni un processo di rilevante cambiamento, finalizzato in particolare ad allineare le disposizioni nazionali con i principi e l'ordinamento comunitario. Il quadro normativo ricomprende necessariamente le modalità di organizzazione dei servizi degli enti locali in quanto, per espressa previsione del legislatore, la partecipazione ad una società di capitali, deve essere funzionale a conseguire attività strettamente correlate al perseguimento delle finalità istituzionali degli stessi enti locali soci.

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi che riguardano i servizi e le società partecipate dagli enti locali, articolati nei seguenti ambiti:

1. **Organizzazione dei servizi esternalizzati degli enti locali**: tale ambito ricomprende l'insieme delle disposizioni, di seguito elencate, che riguardano le modalità attraverso cui gli enti locali possono conseguire beni e servizi funzionali al perseguimento delle loro finalità istituzionali; tra tali modalità è ricompreso, in quanto non in contrasto con i principi e la giurisprudenza comunitaria, il ricorso a società partecipate.
 - **Modalità di organizzazione**
 - *Art. 112 – 113 – 116 del D. Lgs. 267/2000*
 - **Applicazione normativa comunitaria**
 - *Stralcio Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2011*
 - **Conformità degli affidamenti**
 - *c. 20 – 21 – 22 – 25 dell'art. 34 del DL 179/2012 conv. dalla L. 221/2012*
 - *c. 25bis dell'art. 13 del DL 145/2013 conv. dalla L. 9/2014*
 - **Separazione e modalità di gestione dei servizi strumentali**
 - *Art. 13 del DL 223/2006 conv. dalla L. 248/2006*
 - *c. 6, 7, 8, 8bis art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*
 - **Poteri antitrust**
 - *Art. 21bis della L. 287/1990*
 - **Organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica**
 - *Art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011 (c. 1, 1bis, 4, 6bis)*
 - *Art. 13 del DL 150/2013 conv. dalla L. 15/2014*
 - **Avvicendamento tra soggetti erogatori di servizi pubblici locali**
 - *Art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011 (c. 2, 2bis, 3, 4bis)*
 - **Esclusioni ed Applicazione Codice civile alle società partecipate da enti locali**
 - *c. 13 art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012*
 - **Clausole arbitrali nei contratti di servizio**

- c. 14 art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012.

2. Il rapporto tra enti locali e società partecipate: l'ambito normativo ricomprende le disposizioni che regolano il rapporto tra enti locali e società di capitali partecipate, comprese le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2015, da cui discendono gli obblighi che hanno portato alla predisposizione del presente documento.

I richiami normativi sono:

- Mantenimento, dismissione e acquisizione nuove partecipazioni in società di capitali
 - 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32ter art. 3 L. 244/2007
 - 569 art. 1 L. 147/2013
- Riflessi dei risultati delle partecipate
 - 550 – 555 dell'art. 1 della L. 147/2013
 - 19 art. 6 DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010
- Razionalizzazione delle partecipate
 - Art. 23 del DL 66/2014 conv. dalla L. 89/2014
 - 611, 612, 613, 614 dell'art.1 della L. 190/2014
- Misure per la razionalizzazione delle partecipate
 - Riorganizzazione del personale -c. 563, 564, 565, 566, 567, 568, 568ter art. 1 L. 147/2013
 - Agevolazioni per scioglimento e cessione quote - c. 568bis art. 1 L. 147/2013
- Responsabilità patrimoniale
 - 6 art. 19 del DL 78/2009 conv. dalla L. 102/2009
 - c.1 art. 2497 del Codice Civile
- Obblighi informativi a carico degli enti soci
 - art. 17 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014
 - 735 art. 1 L. 296/2006
 - art. 22 D. Lgs. 33/2013
 - DM 25 gennaio 2015.

3. Vincoli all'operatività delle partecipate: nel presente ambito sono ricomprese le disposizioni ed i vincoli che il legislatore ha posto a carico delle società partecipate dagli enti locali e di cui gli stessi enti, nella veste di soci, si devono accertare il rispetto.

- Organizzazione del personale
 - Art. 18 del DL 112/2008 conv. dalla L. 133/2008
 - 5 art. 3 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014
 - 557 – 557 bis dell'art. 1 della L. 296/2006
- Applicazione Codice degli appalti
 - 6 art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011
- Razionalizzazione costi di funzionamento
 - Sponsorizzazioni, studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità - c. 11 art. 6 del DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010
 - Spese per utenze - c. 7 e 8 dell'art. 1 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012
 - Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, acquisto di buoni taxi - c. 2 art. 5 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012
- Amministratori delle partecipate
 - 718, 725 – 730, 733, 734 art. 1 L. 296/2006
 - dPCM 26/06/2007
 - 32bis art. 3 L. 244/2007
 - 4, 5, 12 art. 4 DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012

- 2 art. 16 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014
- 2, 3, 5, 6 art. 6 del DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010
- *D. Lgs. 39/2013 - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*
- *dPR 251/2012 - Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120.*
- **Obblighi informativi a carico degli organismi partecipati**
 - *art. 11 D. Lgs. 33/2013*
 - *39 art. 1 L. 190/2012*
 - *1 art. 29 L. 241/1990*
 - *Piano Nazionale Anticorruzione – Obblighi a carico di enti di diritto privato in controllo pubblico*

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2015

1. Le disposizioni dei c. 612 e 614 dell'art. 1 della L. 190/2014

La predisposizione del Piano di razionalizzazione delle partecipate è contenuta al c. 612 dell'art. 1 della L. 190/2014; tale disposizione prevede, in capo ai vertici delle amministrazioni territoriali (i Sindaci per i Comuni), che gli stessi definiscano ed approvino, entro il 31 marzo 2015, *“un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”*

Il successivo c. 614 dell'art. 1 della L. 190/2014 dispone che, nell'attuazione dei piani operativi di razionalizzazione, gli enti soci sono tenuti ad applicare le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di riorganizzazione del personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione.

2. I criteri per la razionalizzazione indicati al c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014

I criteri attraverso cui effettuare la ricognizione delle società partecipate da parte di ciascuna amministrazione locale al fine di individuare le misure di razionalizzazione da porre in essere, sono indicati dal c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014; i presupposti di tale processo di razionalizzazione sono rappresentati dal perseguire:

- il coordinamento della finanza pubblica;
- il contenimento della spesa;
- il buon andamento dell'azione amministrativa;
- la tutela della concorrenza e del mercato

Sempre il c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 individua specifici criteri di cui tenere conto per la predisposizione del Piano di razionalizzazione; di seguito si passano in rassegna tali criteri,

effettuandone un riscontro operativo e, dove possibile, giurisprudenziale, al fine di offrire spunti pratici per i contenuti che le singole Amministrazioni socie dovranno sviluppare in relazione allo specifico pacchetto di partecipazioni detenute.

- ***a) Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione***

L'espressione utilizzata dal Legislatore fa diretto riferimento a quanto disposto dai c. 27, 28 e 29 dell'art. 3 della L. 244/2007, che testualmente riporta quanto segue: "Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società."; il c. 28 attribuisce al Consiglio dell'ente socio il compito di autorizzare il mantenimento e la nuova acquisizione di partecipazioni mentre il c. 29 imponeva di dismettere le partecipate entro il 31 dicembre 2010, termine poi esteso al 31 dicembre 2014 dal c. 569 dell'art. 1 della L. 147/2013.

Poiché gli obblighi ricognitori e di dismissione di cui ai c. 27, 28 e 29 sopra richiamati sono già stati posti in essere, il criterio delineato dal Legislatore alla lettera a) del c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 non può che rivestire carattere dinamico. Ai fini dell'applicazione del criterio di razionalizzazione in oggetto, si tratterà quindi di effettuare una ricognizione aggiornata delle società attualmente partecipate, comparando i beni/ servizi effettivamente erogati rispetto a soluzioni di mercato e tenendo altresì conto della situazione economico patrimoniale di ogni singola partecipata; laddove emergesse che le alternative di mercato risultassero più convenienti e meno rischiose, occorrerà rivolgersi alle stesse e conseguentemente individuare misure per la dismissione della quota di partecipazione nella società divenuta non più strettamente necessaria.

- ***b) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;***

Tale criterio deriva dalla ricognizione effettuata e dalle indicazioni contenute nel programma di razionalizzazione delle partecipate elaborato dal Commissario Straordinario alla Spesa pubblicato lo scorso agosto. Per l'applicazione di tale criterio, oltre alla constatazione numerica della situazione delle partecipate (assenza di dipendenti o numero inferiore rispetto agli amministratori), debba essere effettuato anche un vaglio dell'effettiva operatività della società oggetto di ricognizione; se l'assenza o il limitato numero di dipendenti (al 31/12/2013) discendesse da specifiche scelte organizzative dovute al perseguimento dell'efficienza economica e la società si dimostrasse attiva dal punto di vista operativo (non rientrando quindi nella c.d. definizione di "scatola vuota"), si ritiene ragionevole non applicare in modo diretto il criterio in oggetto, bensì ponderarne l'attuazione anche tenendo conto dei riflessi negativi che ne potrebbero discendere (dismissione di una società efficiente e funzionale al concreto perseguimento di interessi della collettività).

- ***c) Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;***

Il criterio estende alle società un divieto già introdotto per altre forme associative dal c. 28 dell'art. 2 della L. 244/2007: nel caso di riscontro di una situazione di duplicazione di attività

da parte di più società partecipate ovvero di sovrapposizione con quanto svolto anche da enti pubblici strumentali, l'ente locale socio è tenuto ad individuare misure di riorganizzazione dei servizi al fine di porre rimedio alla suddetta sovrapposizione di interventi tra gli organismi partecipati, provvedendo di conseguenza alla dismissione/ soppressione delle quote detenute.

- ***d) Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;***


Questa misura è da intendersi applicabile a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino nello specifico contesto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; laddove siano verificate tali condizioni di base, l'ente è tenuto ad esprimere l'indirizzo di accorpate tali società in un'unica realtà partecipata, addivenendo ad una società multiservizi.

- ***e) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.***

Il criterio di razionalizzazione di cui alla lett. e) del c. 611 della L. 190/2014 non fa diretto riferimento a misure di dismissione delle partecipate ma impone un obbligo di contenimento interno per quelle che continueranno ad operare anche a seguito dell'adozione delle altre misure di razionalizzazione; in tal senso, la misura si può ritenere estensibile a tutte le partecipate, obbligando gli enti soci a verificare la situazione economica delle stesse ed a proporre misure di contenimento dei costi; il suddetto criterio propone già uno specifico ambito di intervento, ovvero quello rappresentato dagli oneri correlati agli organi amministrativi e di controllo. Oltre a tali misure, è demandata ad ogni ente socio la valutazione circa l'opportunità di avviare azioni di razionalizzazione dei costi di funzionamento quali, ad esempio, i costi di personale. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e procedurali, le disposizioni contenute al c. 568bis dell'art. 1 della L. 147/2013 prevedono che gli atti e le operazioni conseguenti allo scioglimento e liquidazione delle partecipate siano esenti da imposizioni fiscali e le imposte di registro ed ipocatastali si applichino in misura fissa. Il c. 568bis prevede altresì la possibilità alternativa, per gli enti soci, di cedere la loro quota di partecipazione con una sorta di gara a doppio oggetto: oltre alla partecipazione, all'aggiudicatario è assicurato l'affidamento del servizio per cinque anni.

3. Le società partecipate dal Comune di Pavone Canavese – Impatto normativo

Rappresentazione delle società partecipate e delle quote detenute dal Comune di Pavone Canavese



SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.p.A (S.C.S.SpA)

Società a capitale interamente pubblico di cui il Comune di Pavone Canavese detiene il 3,77% delle quote.

Attività caratteristica

Attività di gestione dei rifiuti: raccolta, trattamento e smaltimento.

Rapporti di servizio con l'ente

La società svolge il ruolo di gestore unico in house dei servizi di igiene ambientale comprendenti l'insieme delle operazioni di raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero, smaltimento, igiene del suolo oltre ad altre attività connesse, nell'ambito del sub Bacino 17C al quale appartiene il Comune di Pavone Canavese. Il contratto relativo a tale servizio è stato approvato dalla Giunta Comunale n. 34 del 15.03.2010 in corso di rinnovo.

Nell'ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 7/2008), è stato attestato che la partecipazione in oggetto persegue finalità pubbliche e produce servizi di interesse generale.

Situazione economico patrimoniale

Di seguito si rappresenta l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell'ultimo triennio:

Principali grandezze di bilancio	2013	2012	2011
Attivo patrimoniale	11.116.199,00	11.086.609,00	10.943.884,00
Capitale sociale	909.464,64	909.464,64	909.464,64
Patrimonio netto	1.672.786,00	1.568.481,00	1.474.559,00
Debiti	4.103.237,00	4.686.077,00	4.922.214,00
Valore della produzione	15.451.024,00	15.205.160,00	15.555.013,00
Costi della produzione	14.864.926,00	14.762.412,00	14.820.838,00
Proventi e oneri finanziari	63.105,00	29.313,00	33.986,00
Proventi e oneri straordinari	15.488,00	0	0
Risultato di esercizio	104.306,00	93.922,00	236.065,00

La società presenta un numero di dipendenti (al 31/12/2013) pari a n. 119 unità, di cui n. 8 a tempo parziale. La suddetta società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da n. 3 membri.

Impatto criteri di razionalizzazione

<u>Criterio</u>	<u>Impatto</u>
eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>La società eroga servizi ricompresi nel ciclo integrato dei rifiuti, attività classificata come servizio pubblico locale di rilevanza economica a rete; in tal senso la società risulta strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, seppur operando in un settore le cui competenze organizzative sono normativamente attribuite ad un ente sovraordinato (Autorità d'ambito ottimale).</i>
soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Non ricorrono i presupposti per l'applicazione del presente criterio in quanto la società presenta un numero di dipendenti (al 31/12/2013) superiore agli amministratori.</i>
eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Il Comune di Pavone C.se non dispone di quote tali da promuovere azioni di razionalizzazione in conformità con il presente criterio.</i>
aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Il criterio non risulta applicabile vista la percentuale di partecipazione in capo all'Ente.</i>
contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L.	<i>in qualità di ente socio, il Comune valuterà l'opportunità e la sostenibilità di promuovere interventi di razionalizzazione dei cost.; sempre per le caratteristiche della società, la stessa sarà tenuta a verificare, nel rispetto degli indirizzi degli enti soci, l'applicazione delle disposizioni normative in materia di contenimento delle spese</i>

CIC S.Cons.r.l.

Società a capitale misto pubblico/privato, di cui il Comune di Pavone C.se detiene lo 0,52907% delle quote di partecipazione.

Attività caratteristica

La società fornisce servizi di informazione e comunicazione; produzione di software, consulenze informatiche e attività connesse.

Rapporti di servizio con l'ente

Il Comune di Pavone Canavese ha acquisito la presente quota societaria con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 02.03.2011 – Rogito del 22.12.2011. Per mezzo di tale partecipazione il Comune ha garantito l'erogazione di servizi di interesse generale per il territorio di Pavone Canavese gestendo due progetti finanziati dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Torino, conclusi nell'Anno 2013. Attualmente la società non svolge per conto del Comune di Pavone Canavese alcun servizio.

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari:

Di seguito si rappresenta l'evoluzione del risultato di esercizio della Società nell'ultimo triennio:

	2013	2012	2011
Risultato di esercizio	2.801,00	- 272.147,00	4.255,00

La società presenta un numero di dipendenti (al 31/12/2014) pari a n. 134 unità. La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da n. 3 membri.

Impatto criteri di razionalizzazione

<u>Criterio</u>	<u>Impatto</u>
eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Il Comune di Pavone Canavese, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 26.11.2014, ha disposto il recesso dal CIC, non sussistendo più la condizione principale di erogazione di servizi di interesse generale nei confronti dell'Ente. Con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 17 del 18.02.2015 è stata avviata la procedura di gara ad evidenza pubblica per la cessione della quota di partecipazione del CIC mediante asta pubblica il cui termine per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 27.03.2015.</i>
soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Non ricorrono i presupposti per l'applicazione del presente criterio in quanto la società presenta un numero di dipendenti (al 31/12/2014) superiore agli amministratori.</i>
eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Il Comune di Pavone C.se non detiene partecipazioni in società o enti pubblici strumentali con attività simili a quelle svolte da CIC, pertanto il criterio di razionalizzazione non risulta applicabile alla società in oggetto.</i>

aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)

Il criterio non risulta applicabile in quanto la società non opera nell'ambito dei servizi pubblici locali.

contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)

In quanto società a capitale misto, CIC non è soggetta all'applicazione diretta delle disposizioni relative alla razionalizzazione degli organi amministrativi. La società è stata posta in liquidazione volontaria con decisione dell'Assemblea straordinaria dei Soci del 4 marzo 2015 e, conseguentemente, il Comune di Pavone Canavese dovrà provvedere ad effettuare un adeguato accantonamento sul redigendo Bilancio di previsione 2015 per la copertura di eventuali ripiani societari.

AZIENDA ENERGIA E GAS Soc.Coop.

Società a capitale misto, di cui il Comune di Pavone C.se detiene lo 0,0027% del Capitale sociale.

Attività caratteristica

La società ha per oggetto la fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata.

Rapporti di servizio con l'ente

La scelta dell'amministrazione di acquisire una quota di partecipazione nella predetta società nell'ottobre 1998 era legata all'ottenimento di sconti sulle tariffe applicate alle forniture di gas; ad oggi tale condizione non è più applicabile e la Società ha con il Comune di Pavone Canavese esclusivamente rapporti contrattuali di fornitura di energia elettrica regolarmente acquisiti tramite la Convenzione SCR Regione Piemonte; nessun altro servizio viene erogato a favore di questo Comune.

Nell'ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 7/2008), è stato attestato che la partecipazione in oggetto persegue finalità pubbliche e produce servizi di interesse generale.

Situazione economico patrimoniale

Di seguito si rappresenta l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell'ultimo biennio:

Principali grandezze di bilancio	2013	2012
Attivo patrimoniale	78.691.007,00	76.595.908,00
Capitale sociale	1.067.897,00	1.078.519,00
Patrimonio netto	24.212.831,00	19.145.510,00
Valore della produzione	191.656.536,00	179.220.061,00
Costi della produzione	185.003.67,00	176.112.998,00
<i>di cui costi del personale</i>	1.655.909,00	1.556.806,00
Risultato di esercizio	5.163.338,00	5.128.554,00

La società presenta un numero di dipendenti (al 31/12/2013) pari a n. 31 unità. La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da n. 7 membri.

Impatto criteri di razionalizzazione

<u>Criterio</u>	<u>Impatto</u>
eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>La partecipazione nella società, malgrado essa operi nell'ambito della fornitura di servizi di interesse generale quali l'erogazione dell'energia elettrica e del gas, non è funzionale al perseguimento di finalità istituzionali del Comune e pertanto si propone l'alienazione della quota di partecipazione da realizzarsi entro il corrente anno 2015.</i>
soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Non ricorrono i presupposti per l'applicazione del presente criterio in quanto la società presenta un numero di dipendenti (al 31/12/2013) superiore agli amministratori.</i>
eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Il Comune di Pavone Canavese non dispone di quote tali da promuovere azioni di razionalizzazione in conformità con il presente criterio; come già segnalato, le competenze in merito all'organizzazione del servizio (da cui discendono le valutazioni di opportunità circa la partecipazione alla società) sono peraltro attribuite all'Organismo di regolazione d'ambito.</i>
aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Il criterio non risulta applicabile in quanto l'ente non detiene quote di partecipazione tali da promuovere un intervento di aggregazione, ne dispone di partecipazioni in altre società operanti nell'ambito di servizi pubblici locali a rilevanza economica con attività affine alla società in oggetto.</i>
contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>In quanto società a capitale misto, AEG S.Coop. non è soggetta all'applicazione diretta delle disposizioni relative alla razionalizzazione degli organi amministrativi.</i>

S.M.A.T. S.p.A.

Società a capitale prevalentemente pubblico, di cui il Comune di Pavone Canavese detiene lo 0,00008% delle quote di partecipazione.

Attività caratteristica

La società ha per oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dall'art. 4 lett. f) legge 5.1.1994 n. 36, comprendendo la fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, acqua e gestione di reti fognarie.

Rapporti di servizio con l'ente

La società svolge il ruolo di gestore unico in house del servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale 3 Torinese (cui appartiene il Comune di Pavone C.se) in virtù della deliberazione della stessa Autorità n. 282/2007.

Nell'ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 7/2008), è stato attestato che la partecipazione in oggetto persegue finalità pubbliche e produce servizi di interesse generale.

Situazione economico patrimoniale

Di seguito si rappresenta l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell'ultimo triennio:

Principali grandezze di bilancio	2013	2012	2011
Attivo patrimoniale	1.006.792.220,00	914.436.805,00	844.150.269,00
Capitale sociale	345.533.762,00	345.533.762,00	345.533.762,00
Patrimonio netto	427.559.092,00	395.281.119,00	386.227.575,00
Debiti vs banche	280.678.938,00	245.880.225,00	216.811.877,00
Valore della produzione	358.689.215,00	296.899.370,00	291.532.175,00
Costi della produzione	286.895.219,00	254.429.750,00	244.075.489,00
<i>di cui costi del personale</i>	53.561.605,00	55.032.751,00	53.979.707,00
Saldo proventi e oneri finanziari	(1.497.874,00)	(3.645.329,00)	(3.971.704,00)
Saldo proventi e oneri straordinari	(214.580,00)	165.420,00	(37.662,00)
Risultato di esercizio	43.873.504,00	24.747.564,00	26.727.025,00

La società presenta un numero di dipendenti (al 31/12/2013) pari a n. 848 unità. La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 5 membri.

Impatto criteri di razionalizzazione

Criterio	Impatto
eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>La società opera nell'ambito di un servizio pubblico locale di rilevanza economica a rete; in tal senso, l'attività svolta risulta strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune; le competenze in merito all'organizzazione del servizio (da cui discendono le valutazioni di opportunità circa la partecipazione alla società) sono attribuite all'Organismo di regolazione d'ambito.</i>
soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Non ricorrono i presupposti per l'applicazione del presente criterio in quanto la società presenta un numero di dipendenti (al 31/12/2013) superiore agli amministratori.</i>
eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Il Comune di Pavone C.se non detiene partecipazioni in società o enti pubblici strumentali con attività simili a quelle svolte da Smat spa; pertanto il criterio di razionalizzazione non risulta applicabile alla società in oggetto.</i>
aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Il criterio non risulta applicabile in quanto l'ente non detiene quote di partecipazione tali da promuovere un intervento di aggregazione, ne dispone di partecipazioni in altre società operanti nell'ambito di servizi pubblici locali a rilevanza economica con attività affine alla società in oggetto.</i>

**contenimento costi di
funzionamento tramite
razionalizzazione organi
amministrativi/ di controllo
(lett. e - c. 611 art. 1 L.
190/2014)**

In quanto società a prevalente capitale pubblico, occorrerà verificare, nel rispetto degli indirizzi degli enti soci, l'applicazione delle disposizioni normative in materia di contenimento delle spese di personale e di razionalizzazione dei costi di funzionamento.

La SMAT Spa detiene partecipazioni di controllo nelle seguenti società, per le quali corrisponde la partecipazione indiretta del Comune di Pavone Canavese:

- Risorse Idriche S.p.A. - quota SMAT 91,62 % - quota detenuta Com. Pavone C.se 0,0000733%
- AIDA Ambiente S.r.l. - quota SMAT 51,00 % - quota detenuta Com. Pavone C.se 0,0000408%
- SCA S.r.l. - quota SMAT 51,00 % - quota detenuta Com. Pavone C.se 0,0000408%
-

In relazione alle suddette partecipazioni, SMAT ha comunicato che ha in corso un processo di aggregazione delle società del Gruppo e di riorganizzazione delle società sviluppato sulla base di un Piano industriale in fase di approvazione e di un Piano economico finanziario.

CONCLUSIONI

Si procederà nel corrente anno 2015 al completamento delle vasi di alienazione della quota di partecipazione nel CIC S.Cons. r.l. ed al monitoraggio della procedura di liquidazione della medesima società.

Si rimanda a successivi atti deliberativi del Consiglio Comunale del Comune di Pavone Canavese circa la volontà di alienazione della quota partecipativa nella Società AEG S.Coop. la quale sarà inoltre inserita nel piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio comunale dell'Anno 2015.

Pavone Canavese, 25 marzo 2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Marilena Ponte)